



COMUNE DI GONZAGA

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL REFERENDUM COMUNALE

(Approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 57 del 04/11/2008)

ART. 1

(Referendum consultivo)

1. Il referendum può essere proposto su materia di competenza comunale e di interesse generale e nell'ambito dei principi contenuti nello Statuto del Comune di Gonzaga.
2. Il referendum ha carattere consultivo, viene indetto dal consiglio comunale su proposta di almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali del comune o su proposta dello stesso consiglio comunale.

ART. 2

(Oggetto del referendum)

1. Non possono essere indetti referendum sui seguenti atti o materie:
 - a. statuto comunale;
 - b. regolamento del consiglio comunale;
 - c. piano di governo del territorio e strumenti urbanistici attuativi.
 - d. contabilità, tributi locali e tariffe, attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
2. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi, già approvati dagli organi competenti del comune, che non abbiano ancora prodotto i loro effetti, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma precedente.

ART. 3

(Proposta di referendum)

1. La proposta di referendum può essere articolata anche in più domande di immediata comprensione, comunque non superiori a cinque, riferite alla materia oggetto del referendum.
2. La proposta di referendum dovrà essere presentata al Sindaco da un comitato promotore, composto da almeno 3 (tre) componenti, regolarmente iscritti alle liste elettorali del Comune di Gonzaga.
3. La proposta deve contenere precise indicazioni sull'argomento, sulla deliberazione o sul procedimento, cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali, da permettere risposte chiare ed univoche degli elettori.
4. Il Sindaco, entro una settimana dal ricevimento, trasmette la proposta alla Commissione di Garanzia, la quale entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione, si pronuncerà sulla ammissibilità del referendum, per quanto attiene all'oggetto della proposta, nonché sulla correttezza della formulazione del quesito referendario.
5. La commissione di garanzia è composta:
 - da 2 (due) esperti in materie giuridiche, nominati dal consiglio comunale con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei consiglieri;
 - dal Segretario del Comune.
6. Il parere della commissione di garanzia, debitamente motivato, è insindacabile e vincolante. Esso verrà sottoposto al Consiglio Comunale, per l'adozione entro tre mesi dal ricevimento del parere.

ART. 4
(Comitato promotore)

1. Il Comitato Promotore, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria.
2. Ha diritto di essere sentito dalla Commissione di garanzia prima della formulazione del giudizio di ammissibilità del referendum. Viene sentito dal Sindaco anche nel caso previsto dall'art. 9.
3. Al Comitato promotore si intendono attribuite in genere le facoltà riconosciute dalla legge ai partiti e ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali.

ART. 5
(Modalità per la raccolta delle sottoscrizioni)

1. Le firme dei sottoscrittori della proposta referendaria devono essere apposte su fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, recanti nella prima facciata la proposta da sottoporre a referendum.
2. Tali fogli, prima dell'uso, devono essere vidimati dal segretario comunale o da un notaio e le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dai soggetti e con le modalità previsti dalla normativa nazionale in materia elettorale e referendaria.
3. L'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Gonzaga può essere attestata anche in calce ai fogli contenenti le firme dei sottoscrittori. Sia le autentiche che l'iscrizione nelle liste elettorali possono essere compiute e attestate, collettivamente, una sola volta per foglio autenticato..
4. Le operazioni di verifica sul numero e la regolarità delle sottoscrizioni vanno compiute dalla commissione di garanzia, che si avvale di personale degli uffici demografici del comune. Le operazioni devono essere compiute, entro 30 (trenta) giorni dal deposito delle sottoscrizioni, a norma del successivo art. 6).
5. Accertata la regolarità del numero di firme necessarie, la commissione di garanzia lo comunica per iscritto al Sindaco ed al Comitato Promotore del referendum entro 10 (dieci) giorni dall'assunzione del relativo provvedimento.
6. Qualora vengano riscontrate irregolarità nella presentazione della proposta e della prescritta documentazione, la commissione di garanzia può assegnare un termine, non superiore a 15 (quindici) giorni per l'eventuale regolarizzazione. La carenza del numero delle firme non è sanabile .

ART. 6
(Termini per la raccolta delle sottoscrizioni)

1. La raccolta delle sottoscrizioni inizia il giorno successivo a quello di vidimazione e termina entro 90 (novanta) giorni dalla data di vidimazione.
2. Entro i 15 (quindici) giorni successivi al termine per la raccolta delle sottoscrizioni, le sottoscrizioni autenticate, fornite di certificazione anche cumulativa dell'ufficio elettorale, vanno depositate presso l'ufficio del Segretario Comunale.

ART. 7
(Indizione del referendum)

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco, a seguito di pronunciamento del consiglio comunale, di cui al precedente articolo 3), nel periodo compreso fra il 10 (dieci) aprile ed il 10 (dieci) giugno, nonché tra il 10 (dieci) settembre ed il 10 (dieci) novembre di ogni anno e non può avere luogo in concomitanza con altre consultazioni elettorali o referendarie.
2. Il Sindaco dà notizia ai cittadini della consultazione referendaria mediante apposito manifesto da affiggere entro il 30° giorno antecedente quello della votazione all'albo pretorio del comune, e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. Per la propaganda referendaria verranno individuati appositi spazi per affiggere il materiale propagandistico.

ART. 8

(Diritto di partecipazione al referendum)

1. In conformità alla disciplina fissata dal presente regolamento, hanno diritto di partecipare al referendum le cittadine ed i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Gonzaga aventi diritto al voto ai sensi del DPR n. 361 del 30.3.1957 e s.m.i.

ART. 9

(Sospensione o revoca del referendum)

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di garanzia ed il comitato promotore, sospende o revoca il Referendum quando:
 - a) sia stata promulgata legge nazionale o regionale che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria;
 - b) sia intervenuto lo scioglimento del Consiglio Comunale o manchino 6 mesi al suo scioglimento;
 - c) sia stata accolta dall'Amministrazione Comunale la proposta referendaria, con proprio provvedimento prima della raccolta delle firme oppure prima dell'approvazione definitiva del consiglio comunale.

ART. 10

(Svolgimento del referendum - composizione degli uffici elettorali- seggi)

1. Il consiglio Comunale individuerà di volta in volta le forme più idonee e più economiche per le modalità di svolgimento del referendum.
2. L'ufficio elettorale di sezione per lo svolgimento del referendum è composto di 3 (tre) membri, dei quali uno con le funzioni di presidente, designati dalla Commissione elettorale.
3. I seggi elettorali dovranno trovare collocazione in locali comunali idonei del capoluogo e delle due frazioni.
4. Con apposito manifesto od in altri mezzi di informazione, il Sindaco indicherà la sede dove gli elettori dovranno recarsi a votare, muniti di tessera elettorale o di documento di ammissione al voto.
5. Le operazioni di voto si svolgono in una sola giornata alla domenica o in altro giorno festivo dalle ore 07.00 (sette) alle ore 21.00 (ventuno) della giornata dedicata alla consultazione.
6. Lo scrutinio sarà effettuato immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.
7. All'ufficio elettorale, sotto la direzione del Segretario del Comune, è demandato il compito di controllo sulla organizzazione e svolgimento delle operazioni elettorali, nonché il compito della proclamazione dell'esito della votazione.

ART. 11

(Risultati del referendum)

1. Acquisiti i verbali di tutti i seggi elettorali, il segretario comunale dispone entro le 48 ore successive la pubblicazione all'albo pretorio comunale dei risultati referendari che dovranno essere esposti per 15 giorni consecutivi.

ART. 12

(Validità del referendum)

1. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
2. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
3. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.